



Comune di Cariatì

PROGETTO GESTIONE

SERVIZIO ASILO NIDO nel Comune di Cariatì

FONDI PAC II RIPARTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INTRODUZIONE

Il nido d'infanzia è un servizio di interesse pubblico che risponde ai bisogni educativi e sociali delle bambine e dei bambini piccoli e delle loro famiglie.

Il nido garantisce il diritto all'uguaglianza delle opportunità educative, nel rispetto della pluralità e diversità delle culture familiari, e quindi, anche, l'accoglienza e l'integrazione di bambine e bambini che presentano difficoltà e/o disabilità, nella prospettiva della prevenzione svantaggio e della discriminazione.

Il servizio è destinato alle bambine e ai bambini con frequenza fino al termine dell'anno educativo anche a chi compie tre anni durante il periodo di frequenza al nido.

Il nido si propone di:

offrire ai bambini e alle bambine un luogo socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico;

prevenire ed intervenire su condizioni di svantaggio psico-fisico;

favorire la continuità educativa con la famiglia, con l'ambiente sociale;

attuare azioni positive per la promozione culturale

TITOLO I

ART. 1 – TERMINI E CONDIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

Stazione appaltante: Comune di Cariatì

Operatore Economico Aggiudicatario (OEA): il soggetto giuridico risultato aggiudicatario del presente appalto;

Orario di servizio: le ore dedicate esclusivamente all'attività con i bambini;

Orario di lavoro: orario di servizio e ore dedicate alle attività accessorie (extra orario di servizio);

Progetto educativo: la progettazione educativa finalizzata alla creazione di un ambiente atto a favorire l'instaurarsi di relazioni significative tra bambini e adulti, tra bambini e bambini e tra adulti e adulti. Esso inoltre prevede la messa in atto di azioni di stimolo differenziate per percorsi di crescita (sviluppo senso-percettivo; sviluppo motorio; sviluppo della comunicazione verbale e non, ecc.);

Progetto gestionale: la progettazione finalizzata alla gestione della struttura, che descrive le pratiche, le procedure e le strategie, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Progetto Educativo e nella Carta dei Servizi;

Nido d'Infanzia: la struttura è ubicata in via E. Berlinguer nel comune di Cariati; possiede una capienza massima di n. 30 bambini; è aperto dal 1° ottobre al 30 giugno dell'anno successivo con orario di massima da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30, con possibilità di estensione ai mesi di giugno e luglio.

Capitolato Tecnico: il presente atto e relativi allegati;

Verbale di presa in consegna: l'atto con il quale il Comune di Cariati affida all'OEA gli spazi, gli arredi, le attrezzature, le macchine e quant'altro ivi presente secondo l'inventario custodito presso il Settore Cultura del Comune di Cariati;

Inventario: l'elenco dei beni mobili e immobili concessi in uso all'OEA, parte integrante e sostanziale del verbale di presa in consegna;

Impianti: il complesso degli impianti tecnologici necessari per lo svolgimento dell'attività (es. impianto elettrico, impianto di riscaldamento, impianto idrico sanitario ecc);

Produzione dei pasti: l'insieme di attività, strutture e mezzi utilizzati dall'OEA per la preparazione dei pasti;

Menu: Le tabelle dietetiche approvate dall'ASP;

Preparazione gastronomica: la pietanza, composta da uno o più alimenti/ingredienti preparati secondo quanto previsto dalla ricetta e consumabile cruda o cotta;

Pasti: la dizione generica pasti ricomprende le colazioni, i pranzi e le merende;

Dieta speciale: pasto destinato a utenti affetti da patologie di tipo cronico, portatori di allergie o intolleranze alimentari;

Menu alternativo a carattere etico o religioso: pasto destinato a utenti aderenti a specifiche religioni o culture;

Attrezzature di cucina: strumenti necessari alla realizzazione dell'attività di produzione e distribuzione dei pasti e delle derrate, ivi comprese la tegameria (pentolame e quant'altro possa occorrere per la cottura) e l'utensileria (es. coltelli, mestoli, teglie);

Macchine: strumenti utilizzabili mediante trasformazione di energia (lavastoviglie, lavatrice, frigorifero, macchine da cucina ecc.);

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del Nido Comunale sito in Cariati alla via E. Berlinguer con svolgimento del servizio in conformità alla normativa vigente e nei modi e nei tempi rappresentati nel presente capitolato e negli altri documenti di gara. La gestione prevede l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, pedagogiche ed amministrative e comprende altresì i Servizi connessi al mantenimento ed al decoro della struttura, all'igiene personale dei bambini e comunque al funzionamento del nido. Tali attività dovranno essere svolte dall'OEA per tutta la durata del contratto.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente della Regione Calabria (Legge Regionale 13/2013 e regolamento 9/2013) e del REGOLAMENTO DISTRETTUALE SULLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, approvato con Delibera di Consiglio Comunale di Cariati n. 70 del 22/12/2014, nonché alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e, per quanto riguarda la gestione del personale, alla normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa dei C.C.N.L.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà durata di 13 mesi con inizio dall'effettivo avvio del Servizio di Asilo Nido effettuato con apposita comunicazione all'Ente Appaltante. Il contratto è immediatamente efficace per l'Operatore Economico Aggiudicatario, mentre per il Comune di Cariati lo è soltanto a conclusione dei connessi adempimenti amministrativi secondo le disposizioni di legge. Il servizio deve pertanto essere avviato anche nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi e previa richiesta – da parte del Comune di Cariati – di avvio di esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 4 – TIPOLOGIA DI UTENZA

Sono destinatari del servizio in appalto n. 22 bambini di età compresa tra 3 e i 36 mesi, in struttura accreditata che può accogliere fino a un massimo di 30 bambini.

Le condizioni e le modalità di ammissione al servizio sono definite dal REGOLAMENTO DISTRETTUALE SULLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

È previsto, secondo i termini di legge, l'inserimento di bambini diversamente abili in collaborazione con la famiglia e gli specialisti di settore che concorderanno congiuntamente le modalità e gli interventi necessari a garantire ai bambini le effettive possibilità di inclusione.

Il comune di Cariati, esaminate le domande d'iscrizione al nido, comunicherà all'OEA la graduatoria di ammissione per consentire l'organizzazione degli inserimenti. L'OEA si impegnerà ad accogliere i bambini

secondo l'ordine di graduatoria comunicato dal comune, anche per i posti che si rendessero eventualmente disponibili nel corso dell'anno educativo.

ART. 5 – ORARIO E CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi e saranno organizzati di norma con le seguenti fasce orarie: dalle ore 8.30 alle ore 16.30;

Il nido resterà chiuso nei giorni festivi e nel giorno di ricorrenza del Patrono di Cariati.

TITOLO. II – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI

L'OEA è tenuto a gestire il servizio nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa Nazionale, regionale e comunale vigente in materia, nonché nel rispetto del presente capitolato e del Progetto gestionale ed educativo presentato in sede di gara. Tutti gli oneri economici non esplicitamente inclusi nel presente capitolato sono interamente a carico dell'OEA.

ART. 7 – PROGETTO GESTIONALE

L'OEA si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto, gli obblighi di seguito definiti e gli ulteriori impegni assunti in sede di gara attraverso la predisposizione del Progetto gestionale, sì da assicurare la regolare attività nel nido d'infanzia.

Art. 7.1 – Obblighi relativi al Progetto gestionale

L'OEA provvede al funzionamento del servizio del nido d'infanzia secondo quanto di seguito specificato:

L'OEA si impegna a garantire dal primo giorno di apertura l'erogazione completa del servizio, così come prevista nel presente capitolato tecnico ed integrata in sede di offerta.

L'OEA si impegna a dare attuazione al Progetto gestionale in modo da garantire l'organicità e la coerenza dello stesso in relazione all'organizzazione e impiego del personale, alla pulizia dei locali nonché a fornire i materiali necessari al funzionamento del nido.

L'OEA si impegna, facendosi carico dell'organizzazione, della direzione e del coordinamento del personale operante all'interno del Nido, a curare in modo ottimale lo svolgimento del servizio con gestione diretta dei locali alle condizioni pattuite, adibendovi a tale scopo il personale ed i mezzi necessari, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del servizio richiesto e tenendo conto delle esigenze che il comune di Cariati di volta in volta evidenzierà.

L'OEA assume tutta la responsabilità e gli oneri inerenti la gestione e conduzione del Nido, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi esterni, delle attrezzature, delle macchine (es. frigorifero, lavastoviglie e attrezzature da cucina) e degli arredi, la pulizia giornaliera, periodica e straordinaria dei locali.

L'OEA si impegna a fornire il materiale igienico relativo alla cura e all'igiene del personale tutto e dei bambini (guanti a perdere, prodotti per l'igiene, ecc.), materiale sanitario per i piccoli interventi di pronto soccorso, nonché materiale per la pulizia dei locali, che sia a norma di legge e sufficiente per qualità e quantità in relazione all'ordinario funzionamento del servizio.

L'OEA si impegna a mettere a disposizione materiale destinato alle attività educative (materiale didattico e cancelleria, materiale fotografico, audiovisivo, ecc.) conforme alle norme vigenti e sufficiente per quantità e qualità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino.

L'OEA si impegna a garantire la fornitura dei generi alimentari, la preparazione e distribuzione dei pasti e merende, in numero e quantità previsti per la fascia di età dei bambini e secondo le tabelle dietetiche, con tutte le garanzie di sicurezza e d'igiene previste dalla normativa vigente. I pasti devono essere preparati in loco. Deve essere garantita, previa richiesta specifica, la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini che presentino problemi di alimentazione certificati dal medico o manifestino esigenze collegate al credo religioso delle famiglie.

L'OEA si impegna ad adottare ed osservare tutte le misure sanitarie, di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione del nido d'infanzia previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza.

L'OEA risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti del comune di Cariati salvi gli interventi a favore dell'OEA da parte di imprese assicuratrici. L'OEA sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato o comunque con esso in rapporto ai fini dell'erogazione del servizio. In particolare l'OEA risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al servizio.

Nei rapporti con i terzi, l'OEA si impegna ad usare esclusivamente il proprio nome e, in nessun caso e per nessuna ragione, a presentarsi con la denominazione Comune di Cariati.

L'OEA è tenuto a segnalare tempestivamente e per iscritto al comune di Cariati l'esigenza di eventuali interventi di sua competenza.

Art. 7.2 – Impegni relativi al Progetto gestionale oggetto di valutazione tecnica

Fermo restando quanto previsto all'art. 7.1, l'OEA si obbliga altresì ad osservare gli ulteriori impegni relativi al Progetto gestionale assunti in sede di gara ed oggetto di valutazione tecnica, che costituiranno parte integrante del contratto che verrà sottoscritto fra l'OEA e il Comune di Cariati.

ART. 8 – PROGETTO EDUCATIVO

L'OEA si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto, gli obblighi di cui ai successivi numeri del presente articolo e gli impegni assunti in sede di gara per quanto concerne i contenuti del Progetto Educativo, atto ad assicurare la regolare attività pedagogica del nido d'infanzia comunale.

Art. 8.1 – OBBLIGHI RELATIVI AL PROGETTO EDUCATIVO

Il Progetto educativo deve specificare le modalità organizzative e pedagogiche relative:

all'accoglienza dei bambini e dei loro genitori, ponendo particolare attenzione al primo ingresso dei bambini al Nido;

all'organizzazione educativa, definendo le attività (didattiche, di gioco, laboratori, ecc.), gli spazi, i tempi ed i materiali necessari per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire;

alla gestione della giornata, con la definizione e l'organizzazione delle attività di routine;

alle azioni di partecipazione sinergica con le famiglie;

agli strumenti e azioni per la continuità Nido–scuola dell'infanzia.

Fermo restando quanto proposto nel Progetto educativo presentato in sede di offerta, l'OEA si impegna:

a predisporre, all'inizio dell'inserimento, schede personali per ciascun bambino, da aggiornare durante il percorso formativo del bambino stesso con le modalità previste all'articolo 9 a) "Monitoraggio del Servizio";

a predisporre, sulla base del progetto educativo, la programmazione delle attività giornaliere e a trasmetterla al Comune di Cariati prima dell'effettivo inizio dell'anno educativo;

a prevedere uno spazio di accoglienza dove i bambini possono sostare con i familiari e gli educatori di riferimento durante i momenti di accoglienza e ricongiungimento;

a riportare su apposito registro le presenze dei bambini;

a verificare che la persona alla quale il bambino viene riconsegnato sia uno dei genitori o persona da lui formalmente delegata;

nel caso di assenze, a riammettere i bambini al nido previa consegna dei documenti giustificativi. Nel caso di assenze ingiustificate protratte per più giorni dovrà essere data idonea comunicazione al Comune di Cariati. Tale comunicazione dovrà essere inviata inderogabilmente al 20° giorno di assenza per permettere il subentro di nuovi utenti in caso di decadenza degli assenti. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante provvedimento del Comune; tale provvedimento, fatto salvo il caso di un nuovo procedimento di ammissione, si estende anche ai successivi anni educativi.

a verificare con i familiari l'eventuale presenza di particolari condizioni di salute del bambino che richiedano l'adozione di diete speciali, assicurandosi in tal caso l'attenta esecuzione delle disposizioni specifiche, in accordo con l'ASP.

a verificare con i familiari l'eventuale presenza di particolari condizioni di salute del bambino che richiedono l'utilizzo di materiali igienici specifici (es. anallergici), assicurandosi in tal caso l'attenta esecuzione delle disposizioni del caso, in accordo con l'ASP.

a garantire la presenza costante del personale addetto nel luogo e nelle ore dedicate al sonno.

Art. 8.2 – IMPEGNI RELATIVI AL PROGETTO EDUCATIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA

Fermo restando quanto previsto all'art. 8.1, l'OEA si obbliga ad osservare gli ulteriori impegni relativi al Progetto educativo assunti in sede di gara ed oggetto di valutazione tecnica, che costituiranno parte integrante del contratto che verrà sottoscritto. Tali impegni, ove assunti in sede di gara, avranno ad oggetto le seguenti attività:

a) laboratori per obiettivi formativi (del colore, dell'ascolto, del suono, etc.)

b) interventi di integrazione dei bambini di etnie e culture diverse;

c) interventi di sostegno dei bambini disabili;

d) interventi di sostegno alla genitorialità ed azioni volte a coinvolgere i genitori nella realtà del nido.

ART. 9 – ULTERIORI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO A CARICO DELL'OEA

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'OEA si obbliga ad assicurare lo svolgimento delle seguenti ulteriori attività:

a. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Al fine di definire possibili azioni di miglioramento del servizio, l'OEA è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Progetto gestionale ed educativo. A tal fine:

a.1 L'OEA è tenuto a svolgere almeno n. 1 incontro mensile al di fuori dell'orario di servizio, al quale devono partecipare gli educatori e gli ausiliari per dare modo al gruppo educativo di discutere con il Coordinatore pedagogico di tutte le criticità inerenti il servizio (cd. spazio di confronto), redigendo apposito verbale.

a.2 Qualora richiesto dal comune di Cariati, l'OEA è tenuto a organizzare, al di fuori dell'orario di servizio, incontri ai quali devono partecipare gli educatori e agli ausiliari per dare modo al Comune, attraverso il Coordinatore pedagogico, di discutere di eventuali criticità inerenti il servizio.

a.3 L'OEA è tenuto a presentare al Comune, con cadenza mensile un breve resoconto sull'andamento del servizio e sulle presenze dei bambini.

a.4 Al termine dell'anno educativo l'OEA è tenuto a predisporre una relazione di verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, da inviare al Comune di Cariati.

a.5 L'OEA deve tenere apposito registro su cui indicare il nominativo dei bambini che frequentano il nido, le relative presenze giornaliere e le motivazioni delle assenze (con relativa documentazione giustificativa); tale registro deve essere collocato presso la segreteria del nido.

a.6 L'OEA deve tenere apposito registro nominativo degli operatori impiegati nel servizio su cui indicare giornalmente le relative presenze/assenze, nonché le variazioni intervenute nell'organico per sostituzioni di qualsiasi natura, con indicazione dei nominativi degli operatori sostituiti e di quelli assunti in sostituzione; tale registro deve essere collocato presso la segreteria del Nido.

a.7 L'OEA è tenuto ad aggiornare costantemente durante il percorso formativo le schede personali di ciascun bambino. Tali schede hanno lo scopo di descrivere lo sviluppo psico-evolutivo di ciascun bambino nonché quanto di pertinente e funzionale ai fini di precostituire un supporto documentale nella fase di inserimento nella scuola dell'infanzia secondo la logica della continuità educativa. Pertanto al fine di conservare una memoria storica del percorso di crescita di ogni bambino tale scheda deve considerare almeno i seguenti aspetti:

- modalità ed esiti dell'inserimento;
- modalità di relazione con i genitori;
- modalità di relazione con il personale educativo;
- modalità di relazione con il gruppo dei pari;
- tappe dello sviluppo evolutivo;
- raggiungimento degli obiettivi formativi;
- obiettivi non raggiunti e le motivazioni che ne hanno impedito la realizzazione.

a.8 L'OEA è tenuto a supportare il Comune in tutti gli adempimenti richiesti dagli organi competenti in ordine a dati, notizie ed informazioni inerenti la gestione del servizio.

CONTINUITÀ EDUCATIVA

b.1 L'OEA deve garantire la stabilità del personale educativo ed ausiliario (limitando al minimo gli avvicendamenti), la presenza dell'educatore di riferimento per ciascun gruppo eterogeneo di bambini nelle macroaree, il rispetto dei parametri relativi al numero di personale che sarà impiegato nel servizio, dell'elenco nominativo del personale medesimo e di quello che sarà impiegato per le sostituzioni, nonché il rispetto del programma di turnazione, nominativo, per 8 ore al giorno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla Scheda Progettuale di intervento del Piano di Azione e Coesione per la cura dell'Infanzia presentata dal Comune di Cariati e approvata dall'Autorità di Gestione, Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia, del Ministero dell'Interno con Decreto n. 1558/PAC del 18/05/2017 (da ora Scheda Progettuale).

b.2 Ove richiesto, l'OEA deve garantire il raccordo con la scuola dell'infanzia attraverso lo scambio di informazioni relative ai progetti educativi ed alla scuola nel suo complesso, nonché la trasmissione dei documenti sulla crescita di ciascun bambino.

TITOLO III – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE

E' richiesto il personale indicato nella scheda progettuale e in modo che sia rispettato il rapporto educatore/bambini previsto dalla normativa vigente in materia.

L'OEA è tenuto ad assicurare il servizio con personale capace ed idoneo sotto il profilo fisico, deontologico, penale, professionale e sanitario. L'OEA assume a proprio carico tutti gli oneri relativi al personale, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale e assicurativa, nonché di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire richiedere all'OEA la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

A seguito di eventi acclarati, il comune di Cariati si riserva la facoltà di richiedere di effettuare a cura dell'OEA, la ricerca di patogeni, stafilococchi e enterotossici sul personale impiegato nel servizio. I soggetti che

risultassero positivi devono essere allontanati per tutto il periodo della bonifica, con obbligo dell'OEA di provvedere alla loro sostituzione. Il personale che rifiutasse di sottoporsi a controllo medico, deve essere immediatamente allontanato dal servizio e sostituito. Potrà essere riammesso a seguito di produzione di certificato medico che ne attesti la buona salute e l'assenza di agenti patogeni.

ART. 11 – RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro del personale impiegato, come Coordinatore pedagogico, Educatore, Ausiliario, dovrà essere retto da regolare contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con le previste definizioni dell'orario di lavoro settimanale in relazione al funzionamento del servizio, regolamentato dalla legge della Regione Calabria e relativo regolamento attuativo n. 9/2013 per quanto stabilito dall'Autorità di Gestione, Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia, del Ministero dell'Interno, come previsto dalle "Linee Guida per la redazione del formulario per la definizione della proposta del piano di intervento PAC Infanzia". È altresì obbligo dell'OEA l'applicazione dei CCNL e dei Contratti integrativi di categoria di riferimento in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti, etc.).

È prevista la presenza di personale impiegato nello svolgimento di attività laboratoriali-formativi facoltativi, il cui rapporto di lavoro potrà essere regolamentato anche da contratti di lavoro flessibili, come previsti dalla normativa vigente.

L'OEA predisporre e trasmettere al Comune di Cariati l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio e di quello individuato quale supplente, allegando, per ciascuno, il contratto di lavoro per come sopra specificato.

È prevista la presenza di personale impiegato nello svolgimento di attività laboratoriali-formativi facoltativi, il cui rapporto di lavoro potrà essere regolamentato anche da contratti di lavoro flessibili, come previsti dalla normativa vigente.

L'OEA predisporre e trasmettere al Comune di Cariati l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio e di quello individuato quale supplente, allegando, per ciascuno, il contratto di lavoro per come sopra specificato.

Entro un mese dall'inizio dell'anno educativo l'OEA predisporre e trasmettere al Comune di Cariati, in coerenza con il progetto educativo, il programma di turnazione del proprio personale (nominativo) relativo all'anno educativo, distinto per macroaree, con descrizione delle relative attività ed evidenziando le compresenze previste. Eventuali variazioni, sempre nel rispetto della continuità educativa, del suddetto programma di turnazione saranno comunicate tempestivamente al comune di Cariati.

In caso di assenza del personale l'OEA è tenuto comunque a garantire le condizioni standard del servizio, provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente con altro personale, in possesso degli stessi requisiti, in modo da rispettare il rapporto contrattualmente previsto. Tale sostituzione viene tempestivamente comunicata dall'OEA al comune di Cariati.

È fatto comunque salvo il diritto del comune di Cariati di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che, previo accertamento, non risultino capaci o idonei o abbiano tenuto un comportamento gravemente lesivo dell'ambiente di lavoro e della particolare tipologia di utenza. In caso di positivo accertamento, l'OEA deve provvedere alla sostituzione dell'operatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del comune di Cariati. La mancata sostituzione comporta la risoluzione del contratto.

ART. 14 – TIPOLOGIA DEL PERSONALE

In conformità al Regolamento di attuazione n. 9/2013 della Legge Regionale n. 13/013 nonché alla Scheda Progettuale, per lo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento sono impiegate le seguenti tipologie di personale:

Il coordinatore pedagogico assume le seguenti funzioni:

- La Predisposizione del progetto pedagogico mediante la esplicitazione, la negoziazione, il confronto e la condivisione con il gruppo educativo.
- La gestione e conduzione del gruppo educativo nella pianificazione e nella realizzazione del progetto in tutte le sue fasi: a) progettazione; b) identificazione delle strategie e delle procedure d'intervento; c) verifica e valutazione; d) osservazione e documentazione.
- La funzione di organizzare gli strumenti e i materiali per l'osservazione, per la documentazione e per la conduzione delle comunicazioni con le famiglie.
- La responsabilità della gestione e del funzionamento del nido, del lavoro collegiale degli educatori/operatori e della metodologia pedagogica ed educativa.
- La funzione di referente interno/esterno per quel che concerne l'esplicitazione dei valori, dei modelli educativi, degli obiettivi del servizio nido.
- Il ruolo di referente per il monitoraggio della qualità percepita dai diversi protagonisti attivi all'interno del servizio.
- La responsabilità della gestione dei rapporti con il Comune, i Servizi territoriali e soggetti istituzionali; genitori utenti e potenziali utenti.

svolgerà il suo compito a livello distrettuale per come stabilito dal P AC Infanzia.

Gli educatori:

- Progettano e attuano il progetto educativo in tutte le sue fasi; verifica e valutazione, osservazione e documentazione delle attività svolte e del complesso degli interventi educativi realizzati;
- Realizzano il progetto educativo attraverso interventi educativo-didattici al fine di promuovere l'apprendimento e lo sviluppo di ciascun bambino e bambina;
- Sono responsabili della cura, della tutela e dell'educazione dei bambini e delle relazioni con le famiglie, offrono loro un riferimento stabile, attraverso l'ascolto e la relazione;
- Gestiscono il complesso delle relazioni con il bambino, con il gruppo dei bambini, con i genitori e con il personale del nido;
- Accolgono le esigenze cognitive, affettive, socio relazionali manifestate da ciascun bambino e dal gruppo di bambini nel corso delle fasi di sviluppo che accompagnano la vita nel nido;
- svolgono funzioni educative speciali in presenza di bambini con disabilità;
- svolgono le attività dei laboratori formativi obbligatori.

L'ausiliario:

- contribuisce alla realizzazione del progetto del nido attraverso la cura dell'ambiente e degli oggetti, con attenzione alla relazione con adulti e bambini oltre ad affiancare gli educatori in particolari momenti della giornata.

Il Responsabile Amministrativo

Il Cuoco

ART. 15 – REQUISITI DEL PERSONALE

L'OEA si obbliga e garantisce che tutto il personale impiegato nel servizio sia in possesso dei titoli e dei requisiti previsti nella normativa di seguito riportata:

- Legge Regionale n. 15 del 29 marzo 2013 “Norme sui Servizi educativi per la prima infanzia”;
- Regolamento di attuazione, n. 9 del 23 settembre 2013, della Legge Regionale n. 15/2013 (Regolamento di attuazione finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i Servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento) nonché dalla Scheda Progettuale.

Per quanto attiene all'orario di lavoro da dedicare alle attività accessorie al funzionamento dei Nidi si rimanda alla normativa specifica emanata a livello Nazionale, regionale e comunale, nonché al presente capitolato

ART. 17 – NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE

Il personale in servizio presso il nido è tenuto:

al rispetto e cura della propria persona;

ad attuare comportamenti ed atteggiamenti flessibili qualora si presenti un'emergenza;

al rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. sulla riservatezza dei dati e sul segreto d'ufficio;

al rispetto della legislazione di riferimento vigente, compresa quella antinfortunistica;

ad avere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dei bambini e delle loro famiglie.

ART. 18 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'OEA è tenuto ad assicurare la formazione/aggiornamento previsto dalla normativa vigente di tutto il personale impiegato nel servizio estendibile anche al personale comunale. L'OEA, ai sensi della normativa regionale e comunale in materia, deve garantire la formazione permanente, tenuto conto dei diversi bisogni formativi, garantendo attraverso di essa la qualificazione di tutto il servizio e promuovendo la qualità dell'intervento educativo/pedagogico/organizzativo.

L'OEA deve inoltre garantire la formazione del personale in materia di:

- sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 con particolare riferimento ai rischi relativi all'attività lavorativa, primo soccorso e primo intervento emergenze antincendio.
- sicurezza igienica servizio refezione – HACCP con particolare riferimento a: Igiene alimentare legata alla manipolazione degli alimenti; applicazione principi HACCP e misure di controllo; rischi identificati e punti critici;

ART. 19 – INDUMENTI DI LAVORO

L'OEA deve garantire che tutto il personale impiegato nelle attività richieste dal presente capitolato, dovrà indossare indumenti e calzature personali, idonei e consoni, per lo svolgimento delle singole attività. Dovrà fornire, altresì, il materiale (guanti, mascherine, copricapo ecc), come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, da indossare e utilizzare durante le ore di servizio per gli addetti alla cucina.

Non sono ammessi camici per il coordinatore pedagogico, gli educatori ed il personale ausiliario.

TITOLO IV – PULIZIA E IGIENE AMBIENTI

ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI

L'OEA esegue, a messo di personale ausiliario e di personale specializzato appositamente dedicato, pulizie giornaliere e periodiche, nonché quelle straordinarie da effettuarsi in occasione di eventi imprevedibili (es. raccolta acque per allagamenti), secondo le seguenti modalità:

- a) Pulizia – sanificazione giornaliera, da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni, all'impiego di manodopera e attrezzature/macchinari e alle frequenze, tenuto conto della diversa tipologia delle aree a medio/alto calpestio, a medio/alto rischio;
- b) Pulizia – sanificazione periodica che si aggiunge a quella giornaliera, da effettuare a cadenza settimanale, o mensile.

Le pulizie, di cui ai commi a) b) devono comprendere: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, atri, terrazza esterna, pavimenti in opera di qualsiasi tipo di materiale siano costituiti, maniglie e infissi interni ed esterni. Devono inoltre essere compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari, giochi, insegne, targhe, ecc. e ogni arredo presente nell'ambiente. Quanto indicato è a carattere esemplificativo e non esaustivo. L'OEA deve inoltre rendersi disponibile ad effettuare pronti interventi aggiuntivi di pulizia nelle zone oggetto dell'affidamento del servizio, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Tutto il personale impiegato deve essere specializzato nel campo delle pulizie e sanificazione ambientali e deve risultare ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente da pulire. L'OEA è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento delle operazioni di pulizia sanificazione, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.

Entro un mese dall'avvio del servizio oggetto del presente capitolato, l'OEA deve predisporre e consegnare al comune di Cariati un piano dettagliato su tempi e modalità di pulizia degli ambienti.

Relativamente agli interventi di cui ai punti a) e b), si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni da svolgere:

1. Pulizia e sanificazione giornaliera:

a. AMBIENTI ED ARREDI:

Detersione e sanificazione tavoli e ripiani di lavoro; – Scopatura e sanificazione pavimenti delle sale, degli spazi comuni, del locale cucina e accessori, da eseguire in momenti fissi della giornata e ogni qualvolta ve ne sia la necessità; – Detersione e rinnovo sacchi cestini e pattumiere; – Riordino lettini dopo il riposo giornaliero.

b. BAGNI:

Scopatura e sanificazione pavimenti; – Detersione e rinnovo sacchi cestini e pattumiere; – Detersione ed igienizzazione completa di lavabi e Servizi igienici.

c. ACCESSORI E GIOCHI:

Disinfezione biberon e ciucci;

2. Pulizia sanificazione periodica:

a. AMBIENTI ED ARREDI:

Settimanale:

Detersione specchi; Pulizia a umido degli arredi; Spolveratura caloriferi; Deragnazione

Mensile:

Lavaggio finestre; Lavaggio porte; In caso di tende, lavaggio delle stesse almeno tre volte nell'arco di un anno educativo; Lavaggio vetri

b. BAGNI:

Settimanale:

Detersione e sanificazione arredi

Mensile:

disincrostazione lavandini e Servizi igienici; Lavaggio piastrelle; Lavaggio vetri

c. ACCESSORI E GIOCHI:

Mensile:

Disinfezione giochi

L'OEA si obbliga ad eseguire le pulizie con personale, materiali, attrezzature e prodotti di consumo, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di servizio specifico e comunque a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- a) salvaguardare lo stato igienico sanitario dell'ambiente;
- b) mantenere integro l'aspetto estetico ambientale dei locali;

c) salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie.

Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera c) dovranno perseguire gli obiettivi e seguire le modalità di seguito illustrate:

- a) Garantire con tempestività ed efficacia l'eliminazione di piccoli organismi animali e vegetali, molesti, infettivi o parassiti. Tali operazioni devono essere obbligatoriamente eseguite entro 10 giorni dalla consegna delle strutture ed attuate con cadenza almeno trimestrale. Ulteriori, tempestivi interventi vanno posti in essere ove se ne presenti la necessità. Nei casi di infestazioni acute di specie infestanti, l'OEA deve provvedere alla disinfestazione entro un giorno. Di tali operazioni, ordinarie o urgenti, deve essere redatto apposito verbale con l'indicazione del prodotto utilizzato che l'OEA inoltrerà al comune di Cariati.
- b) Garantire tutte le operazioni, anche non esplicitate nei punti precedenti del presente Titolo, finalizzate a rendere salubri gli ambienti.
- c) Ogni prodotto utilizzato non deve essere classificato come tossico o altamente tossico neppure per la vita acquatica. Contro mosche ed insetti vanno preferite forme di disinfestazione che non prevedano il ricorso all'uso di prodotti chimici (es. lotta biologica, utilizzo di lampade UV ecc.).
- d) l'OEA provvede alla disinfestazione sia delle aree interne che esterne, da effettuarsi con cadenza almeno trimestrale a cura di società specializzate del settore regolarmente iscritte, a norma della legge n. 82 del 25/01/94 e ss.mm.ii. e del D.N. n. 274 del 07/07/97 e ss.mm.ii., nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane per la disinfestazione contro topi, mosche, vespe, formiche, blatte ed altri insetti, d'intesa con l'ASP.

ART. 21 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DETERGENTI E SANIFICANTI

L'OEA deve garantire l'impiego di prodotti detergenti e sanificanti conformi alle normative vigenti per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e le confezioni. vanno preferiti prodotti che rispettino tutti i criteri previsti da EU Ecolabel Decisioni della Commissione n. 506 del 21/06/2007, 264 del 28/04/2011, e n. 383 del 28/06/2011.

I detergenti e/o disinfettanti devono essere impiegati nelle concentrazioni indicate sulle confezioni e nelle schede di sicurezza degli stessi, disponibili sul luogo anche per eventuali controlli. Va preferito l'uso di sistemi automatici di diluizione e dosaggio dei detergenti, finalizzati ad ottenere soluzioni pronte all'uso con il minor consumo di prodotto possibile.

I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave.

Durante il loro impiego dovranno essere collocati su apposito carrello.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate per la pulizia devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.

TITOLO V – SERVIZIO DI REFEZIONE

ART. 22 – DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI IL SERVIZIO DI REFEZIONE

In conformità alla Scheda di Intervento Secondo Riparto del Piano di Azione e Coesione per la cura dell'Infanzia presentata dal comune all'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno, tutte le indicazioni relative ai pasti dei bambini, differenziate per fasce d'età (menù giornaliero, tabelle dietetiche e grammature, specifiche tecniche delle derrate, ecc) sono quelle stabilite dall'ASP in concerto con il comune di Cariati e l'OEA.

L'OEA si impegna inoltre a preparare diete speciali, in aderenza con il menù giornaliero, per comprovate situazioni patologiche certificate dal pediatra, nonché menù alternativi per esigenze religiose previa richiesta scritta dei genitori.

L'OEA è tenuto a preparare giornalmente i pasti destinati agli utenti dei nidi utilizzando esclusivamente la cucina presente nella struttura che deve essere funzionante dal primo giorno di avvio del servizio oggetto del contratto. È fatto pertanto divieto all'OEA di produrre pasti al di fuori della cucina presente nella struttura, salvi casi eccezionali che dovranno essere adeguatamente motivati e preventivamente comunicati al Comune. Le ulteriori attrezzature necessarie rispetto a quelle già fornite, gli impianti di cucina, la tegameria (es. pentolame e quant'altro possa servire per la cottura dei cibi) e l'utensileria per la preparazione dei pasti (es. mestoli, ecc.), nonché la stoviglieria per il loro consumo (es. piatti, bicchieri e posate), le tovagliette ed eventuali ulteriori contenitori (es. brocche per l'acqua) sono a carico dell'OEA.

Oltre che la preparazione, il confezionamento, la somministrazione dei pasti ai bambini, è a carico dell'OEA l'approvvigionamento delle derrate, il porzionamento e la spezzettatura delle preparazioni gastronomiche. L'OEA si impegna all'erogazione del servizio di refezione nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Le procedure di acquisto degli alimenti dovranno garantire il rispetto del D.P.R.128/1999 "Regolamento

recante norme per l'attuazione delle direttive 95/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini". Esse dovranno prevedere l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati dando priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici, Dop e Igp.

ART. 23 – OBBLIGHI NORMATIVI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

L'OEA, entro un mese dall'inizio delle attività, deve redigere e applicare, presso la cucina del nido e presso il luogo di consumo dei pasti, un manuale di buona prassi igienica redatto a norma di legge e sottoposto a verifica da parte del Comune, nonché il piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CEE/UE n. 852/2004, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari. L'OEA, a richiesta del Comune, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore tra cui la tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002.

ART. 24 – IGIENE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE, PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

Il personale addetto alla manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti, deve scrupolosamente osservare le Norme di buona Preparazione o Good Manufacturing Practices (GNP) scaturite dal manuale di Autocontrollo. Il personale in particolare non deve avere smalti e/o trattamenti estetici e ricostruttivi sulle unghie, né indossare anelli, braccialetti e orologi durante il servizio, al fine di non favorire una contaminazione delle pietanze in lavorazione o in somministrazione.

ART. 25 – CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI DELLE PREPARAZIONI GASTRONOMICHE

L'OEA, al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni o infezioni alimentari, deve prelevare almeno gr. 150 di ciascuna preparazione gastronomica e riporla singolarmente in sacchetti sterili sui quali deve essere indicato il contenuto o un codice identificativo, il luogo, la data e l'ora del prelievo. I campioni così confezionati, devono essere conservati in frigorifero a temperatura di 0° per le 72 ore successive.

Detti campioni sono da ritenersi a gratuita disposizione del Comune ed aggiuntivi ad eventuali altri "pastro test" richiesti dalle norme sanitarie vigenti.

ART. 26 – DIVIETO DI RICICLO

L'OEA deve garantire che non sarà effettuata nessuna forma di riciclo. Per riciclo si intende l'utilizzo, tal quale o trasformato in differenti preparazioni gastronomiche, di eccedenze di produzione o di avanzi.

TITOLO VI – NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

ART. 27 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'OEA deve garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. L'OEA deve, inoltre, garantire l'osservanza delle norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Al momento della stipula del contratto per l'affidamento del servizio in oggetto, l'OEA si impegna a sottoscrivere il Documento di valutazione dei rischi per le interferenze (DUVRI) che formerà parte integrante del contratto. Entro 30 giorni dall'avvio del servizio, l'OEA, coordinandosi con il Responsabile Comunale, deve redigere il proprio piano di sicurezza ed il documento di valutazione dei rischi (DVR) per l'asilo nido. L'OEA – sempre coordinandosi con il Servizio di Prevenzione e Protezione Civile del Comune – deve altresì adeguarsi al piano di emergenza e di evacuazione del Comune provvedendo all'informazione ed alla formazione del proprio personale. I suddetti documenti devono essere conservati presso i locali del Nido.

L'OEA si impegna a nominare le figure previste dal D.Lgs. 81/2008 ed a farsi carico della loro formazione ai sensi della normativa vigente.

L'elenco delle suddette figure e le eventuali sostituzioni devono essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.

TITOLO VII – BENI IMMOBILI E MOBILI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 28 – UTILIZZO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

Il Comune di Cariati, a seguito della sottoscrizione del contratto e previa redazione del verbale di Consegna, redatto in duplice copia, mette a disposizione dell'OEA in comodato gratuito, per l'intera durata del contratto, i locali costituenti la struttura del nido.

I locali sono dotati degli impianti fissi, delle attrezzature (incluse quelle da cucina), delle macchine e degli arredi necessari per l'effettuazione del servizio, nello stato e quantità in cui si trovano, che saranno presi in consegna dall'OEA, unitamente ai locali, previa redazione del verbale di consegna. L'OEA potrà, previa autorizzazione del Comune di Cariati, utilizzare anche altre attrezzature, arredi, macchine e quant'altro a suo giudizio appaia funzionale al corretto svolgimento del servizio, assumendo la piena responsabilità dell'adeguatezza e sicurezza

degli stessi rispetto al contesto di riferimento. Resta inteso che quanto ulteriormente messo a disposizione dall'OEA ed eventualmente da questi installato, resterà di sua proprietà e potrà essere ripreso a fine contratto.

Il verbale di Consegna, sottoscritto dal Dirigente del Settore Affari Sociali del Comune di Cariatì e dal legale rappresentante dell'OEA, farà parte integrante dei documenti contrattuali. Al verbale sarà allegato analitico inventario descrittivo – custodito presso gli uffici comunali – dello stato dei locali, degli impianti fissi, delle attrezzature, delle macchine, degli arredi e di quant'altro presente e dato in uso all'OEA per l'espletamento del servizio.

L'OEA si impegna a mantenere in buono stato le attrezzature, gli arredi, le macchine e quant'altro ad essa affidato con verbale di consegna, assicurandone in ogni momento un utilizzo corretto.

L'OEA si impegna altresì ad effettuare a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature, macchine e arredi ivi compresa la tinteggiatura delle pareti nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero immobile compreso le aree di corte e di pertinenza.

L'OEA si impegna al pagamento delle spese per acqua, energia elettrica, gas e telefono;

È a carico dell'OEA l'onere di segnalare immediatamente agli uffici comunali ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento degli impianti, delle attrezzature, delle macchine, dei locali o delle cose, nonché l'onere di evitarne in via cautelativa l'uso, ove sussistano o possano ragionevolmente temersi rischi appressabili per persone o cose.

A partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, l'OEA assume tutti i rischi per danni, perdite e/o sottrazioni dei beni consegnati. A riguardo si precisa che il Comune è sollevato da qualsiasi spesa inerente danneggiamenti o furti che saranno a carico totalmente dell'OEA. In tal caso l'OEA dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto vi provvederà il Comune di Cariatì addebitando all'OEA il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali. Si precisa che eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico dell'OEA qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il comune di Cariatì di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale di servizio.

Alla scadenza del contratto l'OEA è tenuto a riconsegnare al Comune di Cariatì i locali, gli impianti fissi, le attrezzature, le macchine, gli arredi e quant'altro ricevuto in dotazione, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna deve risultare da apposito verbale di riconsegna, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna. Sarà a carico dell'OEA il reintegro del materiale mancante consegnatogli dal Comune di Cariatì entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna.

Trascorso inutilmente tale termine, il Comune avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al valore di mercato dei beni mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che l'immobile e tutto quanto elencato nell'inventario analitico, allegato al verbale di consegna, rimangono di esclusiva proprietà del Comune di Cariatì e non sono pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'OEA.

ART. 29 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CARIATI

Il Comune di Cariatì provvede a:

- a) mettere a disposizione dell'OEA, a titolo gratuito e per tutta la durata del contratto, i propri locali idonei nello stato in cui si trovano al momento della consegna e verificabile in sede di sopralluogo;
- b) mettere a disposizione gli impianti, le attrezzature, le macchine, gli arredi e altro materiale idonei all'erogazione del servizio nello stato e quantità in cui si trovano all'atto della consegna;
- c) determinare le rette a carico delle famiglie degli utenti;
- d) elaborare la graduatoria di ammissione al nido;

TITOLO VIII – MONITORAGGIO DEL CONTRATTO

ART. 30 – DISPOSIZIONI GENERALI

L'OEA è tenuto al monitoraggio del contratto così come riportato nel presente capitolato e con riferimento a quanto descritto all'art. 9 a).

Il Comune di Cariatì si riserva il diritto e la facoltà di controllo, indirizzo e verifica del servizio oggetto del presente capitolato. Esso effettua i necessari controlli al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il servizio, nonché la conformità del servizio reso alle norme e proscrizioni di legge, alle prescrizioni del presente Capitolato e a quelle ulteriori offerte in sede di gara. Detti controlli potranno essere espletati mediante verifiche ispettive dirette, controlli documentali.

In ordine al puntuale adempimento di tutte le prestazioni di cui al presente capitolato ed in generale per l'effettuazione del servizio, entro la data di avvio del servizio, l'OEA si impegna a nominare un referente nei rapporti con il Comune di Cariatì.

I controlli da parte del Comune di Cariatì possono essere effettuati in qualsiasi momento senza alcun preavviso all'OEA, il quale deve garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione. Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio con l'OEA o con persona da questi delegata anche attraverso la firma del verbale di ispezione. Nel caso in cui al momento dell'ispezione non sia presente l'OEA o un suo delegato ovvero non sia reperibile entro un tempo massimo di 30 minuti, l'attività ispettiva è comunque espletata e l'OEA non può in alcun modo inficiarne la validità. L'OEA, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze che delle cause che le hanno generate.

I controlli e le ispezioni effettuate dal comune di Cariatì non sono sostitutivi dell'attività di controllo e valutazione che gli Organi di Controllo preposti riterranno di compiere in attuazione della normativa vigente.

ART. 31 – DOCUMENTAZIONE PER I CONTROLLI DI CONFORMITÀ

L'OEA è tenuto a predisporre e/o a conservare presso la struttura tutta la documentazione richiesta dal presente capitolato e dalla normativa in materia, nonché a metterla a disposizione degli incaricati ai controlli da parte del Comune di Cariatì e di eventuali ulteriori soggetti ai sensi della normativa vigente.

In particolare, l'OEA è tenuto a mantenere presso il locale del Nido, tra gli altri, copia dei seguenti documenti:

- Progetto gestionale ed educativo (Capitolato Tecnico ed Offerta tecnica);
- verbale di consegna;
- Elenco del personale, relativo curriculum e monte ore previsto, nonché relative mansioni anche con riferimento alle figure previste dalla legge regionale vigente (ctr. Legge Regionale n. 15/2013 “Norme sui Servizi educativi per la prima infanzia”; Regolamento di attuazione, n. 9/2013, della Legge Regionale n. 15/2013; Scheda di intervento del Piano di Azione e Coesione per la cura dell'infanzia presentata dal Comune di Cariatì approvata dall'Autorità di Gestione, Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia, del Ministero dell'Interno a valere sui fondi PAC Infanzia II Riparto;
- Programma di turnazione del personale tranne per il periodo dell'inserimento dei bambini al nido;
- Registro presenze del personale in servizio;
- Piano della formazione per il personale;
- Registro presenze bambini e relative schede personali;
- Documentazione e Piani previsti dal D.lgs. 81/2008 (DVR, Piano di emergenza, etc.);
- Schede Tecniche e di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti;
- Registro delle manutenzioni;
- verbali degli incontri/riunioni svolti presso i Nidi per le finalità descritte nel presente capitolato.

ART. 32 – CUSTOMER SATISFACTION

L'OEA predispone ed attua un sistema di monitoraggio e di misurazione, secondo quanto previsto al punto 8.2.1 della norma ISO 9001 sulla soddisfazione degli utenti del servizio. Tale sistema verrà impiegato per individuare opportuni processi di miglioramento continuo (azioni correttive e preventive) finalizzati a migliorare la qualità del servizio. A tal fine l'OEA, in accordo con il comune di Cariatì deve predisporre un apposito modulo che costituirà lo strumento di misurazione della soddisfazione degli utenti nei confronti dei Servizi prestati. Dette rilevazioni devono essere effettuate almeno due volte all'anno educativo e la prima deve essere effettuata non prima di sei mesi dall'attivazione del servizio.

Tali rilevazioni devono essere strutturate per la misurazione della qualità percepita del servizio reso almeno in ordine ai seguenti livelli:

- a. Qualità della sicurezza (struttura interna ed esterna)
- b. Qualità professionale (risorse umane dedicate al servizio)
- c. Qualità del servizio di refezione (alimenti, etc ..)
- d. Qualità dell'ambiente interno (attrezzature ed attività progetto educativo)
- e. Qualità della partecipazione delle famiglie.

TITOLO IX – ASPETTI CONTRATTUALI

ART. 33 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante all'OEA per il servizio prestato è dovuto per la durata massima di 13 mesi dall'avvio effettivo del servizio effettuato con apposita comunicazione al Comune di Cariatì.

Le rette a carico delle famiglie sono determinate dal Comune di Cariatì e verranno rese note in tempo utile per l'iscrizione. I genitori verseranno al comune di Cariatì la rata dovuta. E' fatto divieto all'OEA e ad ogni suo dipendente di richiedere agli utenti qualsiasi altra partecipazione finanziaria.

Il comune di Cariatì provvederà al pagamento del corrispettivo spettante in rate mensili posticipate, su presentazione da parte dell'OEA di regolare fattura mensile completa degli allegati e del rendiconto sull'andamento del servizio.

Nel caso di applicazione di penali, a valere sui corrispettivi e non sulla cauzione definitiva, le fatture

dovranno recare l'indicazione dei relativi importi che andranno detratti dal corrispettivo dovuto per il servizio. Compatibilmente con la disponibilità di fondi sul relativo capitolo di Bilancio (e/o di cassa), il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla data di ricezione da parte del Comune di Cariati della fattura con i relativi allegati. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, saranno condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis D.P.R. 602/73 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. L'OEA riceverà i pagamenti sul conto dedicato conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 34 – CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'OEA deve costituire una garanzia fideiussoria che, essendo il possesso di certificazione di qualità condizione necessaria per la partecipazione alla gara, sarà pari al 5% dell'importo contrattuale.

La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore Azione per danni superiori al valore delle fideiussione.

L'Istituto garante deve esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Il Comune di Cariati Ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'OEA in dipendenza del Contratto, salvo restando l'esperimento di ogni altra Azione. Il Comune di Cariati si rivale della cauzione in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. In tal caso, l'OEA sarà avvertito tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'OEA è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. Ove l'Aggiudicatario non provveda a tale adeguamento, l'Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente e l'Amministrazione darà l'adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della cauzione all'avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l'Amministrazione stessa e l'OEA saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all'OEA, ai suoi dipendenti o ad eventuali terti, per il fatto dei quali l'OEA debba rispondere.

ART. 35 – SPESE CONTRATTUALI E ONERI

Sono a carico dell'OEA tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'appalto, nonché le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei Servizi oggetto dell'affidamento (imposte di bollo e di registro, eventuali diritti di segreteria e copia, tasse ed imposte presenti e future, etc.). L'OEA è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione della presente gestione, esonerando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità connessa. La responsabilità su indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terti derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa, che l'OEA dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terti per danni a persone e cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni accessorie, complementari, e connesse all'affidamento del servizio, nessuna esclusa né eccettuata. La suddetta polizza deve prevedere:

- 1) copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terti (RCT) per un massimale unico minimo non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per persona;

Tale copertura deve espressamente prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni consegnati all'OEA;
 - somministrazione di cibi e bevande;
 - danni a cose in consegna e/o custodia, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
 - danni a terti da incendio;
 - danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati;
 - danni arrecati a terti da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone, anche non in rapporto di dipendenza con l'OEA, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale;
 - al cosiddetto danno biologico;
 - organizzazione di manifestazioni.
- 2) copertura Infortuni a favore dei bambini ospiti del nido sia per la durata della loro permanenza nella struttura sia in occasione di eventuali gite e passeggiate con somme assicurate non inferiori ad € 300.000,00 per il caso

morte ed € 300.000,00 per il caso di invalidità permanente.

Resta tuttavia inteso che:

- le polizze, debitamente quietanzate, devono essere trasmesse al Comune di Cariati entro 30 gg. dall'aggiudicazione.
- i massimali di polizza, sopra riportati, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'OEA, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'OEA medesimo;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'OEA dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incumbenti.

ART. 36– RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE

Ogni responsabilità civile e penale sarà a carico dell'OEA, restando per patto espresso totalmente sollevati il comune di Cariati e tutto il personale dipendente e non.

Le spese ed i danni che il Comune di Cariati dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'impresa ed in ogni caso da questa rimborsate.

L'OEA potrà dimostrare di possedere una polizza RCT/RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche, e produrre un'appendice alla polizza da cui risulti la copertura per il servizio oggetto del presente affidamento. La polizza già attivata dovrà prevedere massimali almeno pari a quelli fissati al precedente articolo e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.

I documenti di polizza comunque presentati dovranno riportare il preciso impegno della Compagnia Assicuratrice a:

- comunicare al comune di Cariati ogni variazione che intervenga sulla polizza medesima in merito alle coperture richieste, ivi incluso il mancato pagamento del premio da parte del fornitore; si precisa che tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza;
- a comunicare ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

ART. 37– SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto all'OEA di subappaltare il servizio oggetto del presente contratto.

ART. 38 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto.

ART. 39 – FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'OEA, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

ART. 40 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

In ogni caso di interruzione e/o sospensione del servizio, l'OEA deve darne avviso al comune di Cariati con anticipo di almeno due giorni lavorativi, salvo motivate ed oggettive ragioni.

Le interruzioni parziali del servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente al comune di Cariati.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'OEA, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza. A titolo meramente indicativo e senza alcuna imitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, sommosse, disordini civili.

In ogni caso l'OEA non potrà sospendere il servizio eccedendo irregolarità di controprestazioni.

ART. 41– INADEMPIENTI E PENALI

Salva la risoluzione del contratto di cui all'art. 42, per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, il Comune di Cariati ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti dell'OEA le seguenti penali:

- a) Per ogni mancato rispetto degli impegni relativi al personale impiegato, così come definito al Titolo III: € 500,00.
- b) In caso di mancata nomina del referente del servizio o di mancato assolvimento da parte del referente dei compiti afferenti alla funzione di raccordo con l'Amministrazione: € 500,00 per ogni mese di ritardo o episodio di mancato raccordo.
- c) Per ogni mancata applicazione delle condizioni previste nel progetto educativo e gestionale: € 500,00 per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
- d) Per ogni comportamento scorretto o sconveniente o caratterizzato da imperizia o negligenza degli operatori nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 300,00, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare del citato comportamento o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporterà la richiesta di sostituzione del personale interessato.
- e) Per ogni mancato rispetto degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008: € 3.000,00.
- f) In caso di inosservanza degli orari di apertura e chiusura del servizio: € 300,00 per ogni ora o frazione di ora,

salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

- g) Per ogni ora o frazione di ora caratterizzata da sospensione o abbandono del servizio imputabile all'OEA: € 500,00.
- h) Per ogni ulteriore inadempimento rispetto a quanto previsto nel contratto: € 500,00.

Il pagamento della penale non esonera l'OEA dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al comune di Cariatì e/o a tarsi in dipendenza dell'inadempimento.

Per l'applicazione delle penali verrà adottato il seguente procedimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato saranno contestati all'OEA per iscritto.

L'OEA, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano al comune di Cariatì nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, il comune di Cariatì potrà applicare le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il comune di Cariatì compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'OEA a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvarrà della cauzione senza necessità di preventiva diffida, ulteriori accertamenti o procedimento giudiziario. Il comune di Cariatì potrà applicare penali nei confronti dell'OEA sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del contratto. Ulteriori inadempimenti daranno luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 42 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 CC, il comune di Cariatì si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC, ad esclusivo rischio e danno dell'OEA, oltre all'eventuale applicazione della clausola penale di cui all'art. 45, e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ulteriori danni, nei seguenti casi:

- a) mancato avvio del servizio alla data stabilita;
- b) reiterata e grave violazione da parte dell'OEA della normativa vigente applicabile al servizio, delle prescrizioni del presente capitolato, nonché delle condizioni, termini, modalità e costi di cui all'offerta tecnica ed economica;
- c) interruzione del servizio per causa imputabile all'OEA, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- d) subappalto del servizio;
- e) cessione del contratto;
- f) concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186 bis della legge fallimentare, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'OEA;
- g) raggiungimento del limite massimo previsto per le penali (10% dell'importo complessivo);
- h) frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- i) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- j) provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia, e al codice penale, ovvero condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- k) utilizzo di personale non adeguato al servizio;
- l) omissione o ritardo nel fornire o sostituire il personale per più di due volte nel corso dell'affidamento;
- m) reiterata e non adeguatamente motivata sostituzione del personale educativo, oltre il limite del 20% delle presenze su base mensile, riferite al singolo operatore;
- n) gravi deficienze, irregolarità e comportamenti scorretti ed inadeguati nell'espletamento degli interventi e dei Servizi, con particolare riguardo alla tutela dei bambini, all'attività educativa e ai rapporti tra il personale e i bambini;
- o) grave e reiterata violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro;
- p) grave e reiterata violazione delle norme di igiene;
- q) inosservanza degli obblighi previsti dal Titolo III del presente Capitolato, nonché grave e reiterata violazione delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa;
- r) mancato pagamento dei premi della polizza assicurativa di cui all'art. 38;
- s) non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'OEA;
- t) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il comune di Cariatì potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'OEA, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per i casi sopra riportati, l'OEA, oltre alla

immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il comune di Cariati dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale e/o per indire una nuova gara per l'affidamento del servizio.

ART. 43 – RECESSO

In caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'OEA possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, il Comune di Cariati si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal Contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'OEA tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento.

In caso di recesso, l'OEA ha diritto al pagamento da parte del comune di Cariati dei soli Servizi prestati, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal presente capitolato, con esclusione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 44 – TUTELA DELLA PRIVACY

L'OEA è tenuto a garantire in ogni momento il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Il trattamento di tali dati deve essere finalizzato esclusivamente alle attività previste dal presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. E' pertanto fatto divieto all'OEA ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Di qualsiasi abuso sarà responsabile l'OEA.

ART. 45 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra l'OEA e il comune di Cariati riferite al presente affidamento sono effettuate per iscritto con posta elettronica certificata o, nel caso di impossibilità di funzionamento, con altra modalità equipollente con avviso di ricevimento.

ART. 46 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'esecuzione del contratto, il foro competente è, in via esclusiva, quello di Castrovillari. È esclusa la competenza arbitrale.